



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 4 del 07/02/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000. Cedimento della copertura a tetto, costituita da lastre in fibrocemento contenenti amianto, del fabbricato sito in via F. Borromini n. 14, angolo via F. Brunelleschi, a causa di evento atmosferico avverso.**

### IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 4429/2020 del 05.02.2020 del Comando di Polizia Locale e la successiva relazione di accertamento prot. n. 4580/2020 del 06.02.2020, con la quale personale del Servizio Ambiente ha accertato in data 05.02.2020, la presenza di detriti e rifiuti contenenti amianto derivanti dal cedimento, a seguito di evento atmosferico avverso, della copertura a tetto costituita da lastre di fibrocemento contenenti amianto, del fabbricato sito in via F. Borromini n. 14, angolo via F. Brunelleschi;

DATO ATTO che nella succitata relazione è stato accertato che:

- sulla pubblica via ed all'interno del lotto di pertinenza del fabbricato in oggetto, sono presenti numerosi frammenti delle lastre di copertura a tetto cadute per il forte vento, costituite da fibrocemento presumibilmente contenenti amianto;
- la copertura a tetto stessa dell'edificio si presentava visibilmente danneggiata ed in condizioni di equilibrio precario;
- a seguito di richiesta da parte dell'Ente, la ditta Ecologica Service S.r.l. ha effettuato il campionamento dei detriti, le cui analisi hanno accertato la presenza di fibre di asbesto (amianto) in percentuale elevata;

EVIDENZIATO dalla relazione di accertamento sopracitata, che per quanto descritto e accertato, ed in relazione agli aspetti di carattere igienico sanitario che ne potrebbero derivare anche a carico degli abitanti residenti nell'area, si rende necessaria l'emanazione di Ordinanza Sindacale che imponga al proprietario del fabbricato in oggetto, l'immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie, mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto presenti sulla pubblica via ed all'interno della proprietà e la successiva messa in sicurezza della copertura a tetto del fabbricato;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO che, a tutela della salute pubblica, risulta necessario ordinare l'immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia, mediante rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti contenenti amianto rilevati nell'area;

CONSIDERATO ALTRESI' che, a tutela della pubblica e privata incolumità, risulta necessario ordinare l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi necessari per la messa in sicurezza della copertura a tetto del fabbricato in oggetto al fine di evitare nuovi distacchi di fibrocemento;

ACCERTATO che il fabbricato sito in via F. Borromini n. 14, angolo via F. Brunelleschi, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 8, Mappale 4593, Subalterni 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è di proprietà dei Signori:

-BONOMO GIUSEPPE, nato a Porto Torres (SS) il 24.02.1944, ed ivi residente in via F. Borromini n. 14;

- BONOMO BARBARA, nata a Sassari il 13.07.1969, residente a Porto Torres (SS) in via Balai n. 29;

- BONOMO CRISTIANO, nato a Sassari il 06.10.1970, residente in RUE Ferdinand Flocon n. 8 – Parigi (Francia);

- BONOMO FRANCESCA, nata a Sassari il 04.10.1978, residente a Jesolo (VE) in via Cavetta Marina n. 49;

VALUTATO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità e la salute pubblica, ed a tutela dei residenti della via F. Brunelleschi;

CONSIDERATO che, la tempestività dell'intervento, finalizzato a non aggravare la situazione da tutelare, non ha consentito di dare la preventiva comunicazione agli interessati di avvio del procedimento a seguito della comunicazione ricevuta;

DATO ATTO che il presente provvedimento assolve altresì la formalità di comunicazione di cui alla Legge n. 241/1990 come modificata, per le successive fasi del procedimento;

ATTESA l'inderogabilità di dover procedere con provvedimento urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 2053 del Codice Civile che dispone: "Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione";

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934;

VISTA la Legge 27.03.1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27.03.1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto";

VISTO il D.Lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

## **ORDINA**

ai Signori:

- BONOMO GIUSEPPE, nato a Porto Torres (SS) il 24.02.1944, ed ivi residente in via F. Borromini n. 14;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- BONOMO BARBARA, nata a Sassari il 13.07.1969, residente a Porto Torres (SS) in via Balai n. 29;  
- BONOMO CRISTIANO, nato a Sassari il 06.10.1970, residente in RUE Ferdinand Flocon n. 8 – Parigi (Francia);  
- BONOMO FRANCESCA, nata a Sassari il 04.10.1978, residente a Jesolo (VE) in via Cavetta Marina n. 49;  
in qualità di proprietari del fabbricato sito in via F. Borromini n. 14, angolo via F. Brunelleschi, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 8, Mappale 4593, Subalterni 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

**- di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 5gg. dalla notifica della presente ordinanza, al ripristino delle condizioni igienico sanitarie mediante:**

1. la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti contenenti amianto ancora presenti sulla pubblica via e di quelli depositati in modo incontrollato nel lotto di pertinenza del fabbricato in oggetto, previo affidamento a Ditta specializzata e munita di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;
2. la successiva trasmissione all'Ufficio Gestione Rifiuti del Servizio Ambiente di questo Ente dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto di cui sopra;

**- di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla notifica della presente ordinanza, alla messa in sicurezza della copertura a tetto e di ogni altra parte pericolante del fabbricato stesso, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;**

**- di provvedere entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla notifica della presente ordinanza, all'avvio delle procedure previste dalla Legge 27.03.1992 n. 257 e dal D.M. 06.09.1994, al fine di:**

1. di individuare una ditta specializzata autorizzata che provveda alla rimozione ed allo smaltimento di tutto il materiale contenente amianto presente nella copertura a tetto dell'immobile di proprietà, presentando alla ASSL di Sassari il "piano di lavoro";
2. di eseguire quanto previsto nel piano di lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione del parere positivo sul medesimo da parte della ASSL di Sassari;
3. in alternativa ai punti precedenti, secondo quanto previsto dal punto 2b del D.M. 06.09.1994, di designare una figura di responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive della copertura in fibrocemento contenente amianto, seguendo le indicazioni previste nel capitolo 4 dello stesso Decreto.

#### **DISPONE**

che in caso di inadempienza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza venga applicata una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL), come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto costituisca più grave reato.

A seguito di eventuale verifica di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione.

#### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASSL Sassari, quali organi di controllo e vigilanza, ciascuno per le rispettive competenze, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata ai Signori:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- BONOMO GIUSEPPE, nato a Porto Torres (SS) il 24.02.1944, ed ivi residente in via F. Borromini n. 14;
  - BONOMO BARBARA, nata a Sassari il 13.07.1969, residente a Porto Torres (SS) in via Balai n. 29;
  - BONOMO CRISTIANO, nato a Sassari il 06.10.1970, residente in RUE Ferdinand Flocon n. 8 – Parigi (Francia);
  - BONOMO FRANCESCA, nata a Sassari il 04.10.1978, residente a Jesolo (VE) in via Cavetta Marina n. 49;
- in qualità di proprietari del fabbricato sito in via F. Brunelleschi n. 8, angolo via F. Borromini, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 8, Mappale 4593, Subalterni 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

### **DISPONE INFINE**

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
  - ASSL Sassari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (pec: [serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it));
  - Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: [tss26942@pec.carabinieri.it](mailto:tss26942@pec.carabinieri.it));
  - Comando di Polizia Locale (pec: [polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it));
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

### **INFORMA**

- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Marcello Garau, in qualità di Dirigente ad Interim del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec: [ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it));
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**